Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Giovedì, 11 maggio 1933 - Anno XI** **Numero 110**

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni dell'on. Arpinati da Sottosegretario di Stato per l'interno e nomina dell'on. avv. Guidi-Buffarini . . . . Pag. 2006

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 2080.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni nazionali fasciste dei dirigenti di imprese di assicurazione e degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini, approvazione dei relativi statuti e di alcune modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie . . . . . Pag. 2006

1933

LEGGE 3 aprile 1933, n. 394.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'Opera di previdenza della Milizia di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione . . . . Pag. 2015

LEGGE 3 aprile 1933, n. 395.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea . . . . Pag. 2015

LEGGE 6 aprile 1933, n. 396.
Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta . . . . . Pag. 2016

REGIO DECRETO 3 aprile 1933.
Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna. Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1933.
Riconoscimento di 50 Fasci della provincia di Pistoia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310 . . Pag. 2016

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.
Soppressione dell'applicazione dei prezzi speciali per i viaggi in 3ª classe sul percorso Venezia-Mestre e viceversa . Pag. 2017

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1933.
Approvazione dei programmi di concorso a posti di direttori, d'insegnanti e di istruttori pratici nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . Pag. 2017

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1933-XI . . . . Pag. 2028

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 2031

Banca d'Italia: Situazione al 20 aprile 1933-XI . . . Pag. 2032

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale. Concorso a tre posti d'insegnante nei Regi istituti dei sordomuti riservati al personale femminile . . . . Pag. 2034

Ministero degli affari esteri: Esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale 14 gennaio 1933 ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso . . . . Pag. 2035

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 24 posti di geometra aggiunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici . . . . Pag. 2035

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DELL'11 MAGGIO 1933-XI:

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 2081.
Approvazione di statuti della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea e delle Associazioni ad essa aderenti, e riconoscimento giuridico delle Associazioni di armatori di navi da carico di Viareggio e Massa Carrara.

Istituti centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 5.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni dell'on. Arpinati da Sottosegretario di Stato per l'interno e nomina dell'on. avv. Guidi-Buffarini.

Sua Maestà il Re con decreti dell'8 corrente, ha — su proposta del Capo del Governo — accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Leandro Arpinati, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'interno ed ha nominato, in sua vece, l'on. avv. Guido Guidi-Buffarini, deputato al Parlamento.

(1958)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 2080.
Riconoscimento giuridico delle Associazioni nazionali fasciste dei dirigenti di imprese di assicurazione e degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini, approvazione dei relativi statuti e di alcune modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;

Visto il Nostro decreto 13 marzo 1930, n. 346, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico e fu approvato lo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie aderente alla detta Confederazione;

Visto il Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 1096, con il quale, tra l'altro, fu attribuita alla Confederazione medesima la Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

Viste le domande in data 1° ottobre 1932-X, con le quali la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione chiede che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista dei dirigenti imprese di assicurazione e all'Associazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e siano approvati i relativi statuti;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Associazioni nazionali aderenti alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione:

1° Associazione nazionale fascista dei dirigenti di imprese di assicurazione;

2° Associazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al precedente comma, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Allo statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie, approvato con Nostro decreto 13 marzo 1930, n. 346, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719 sono applicabili anche nei confronti delle Associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 28. — MANCINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di imprese di assicurazioni.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituita l'« Associazione nazionale fascista dei dirigenti di imprese di assicurazione ». L'Associazione ha sede in Roma.

Essa svolge la sua attività ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti d'attuazione, in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge, e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone la tutela degli interessi e la valorizzazione della funzione di dirigenti di imprese di assicurazione, lo studio e la soluzione di loro problemi assistenziali, il perfezionamento delle cognizioni tecniche e culturali degli associati.

L'Associazione rappresenta la categoria per la quale è costituita nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, delle altre organizzazioni sindacali e innanzi alla Magistratura del lavoro, esperisce azione conciliatrice e tutelatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro, cura l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa degli associati nonchè l'educazione nazionale, e adempie infine a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del Lavoro, o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono appartenere alla Associazione, e nella loro qualità di soci, partecipare all'attività della Associazione stessa a norma del presente Statuto, i dirigenti di imprese assicurative, i quali siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e sindacale; non appartengano ad Associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi, non siano stati espulsi da altre Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione.

Sono dirigenti i funzionari della Direzione che abbiano titolo di direttore, condirettore, vice-direttore, segretario o procuratore di direzione. Si considerano altresì dirigenti quegli altri funzionari superiori delle Compagnie aventi funzioni e responsabilità direttive, cui la qualifica di dirigente sia stata conferita esplicitamente da deliberazione del Consiglio di amministrazione delle Società o degli organi delegati e, per le Compagnie estere, dal rappresentante legale di esse, deliberazione comunicata direttamente per iscritto all'interessato.

Art. 5.

Le iscrizioni a socio avvengono su domanda presentata dai singoli interessati alla Associazione.

La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, di impegnarsi al pagamento oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione della Impresa da cui gli istanti dipendono, che attesti la loro qualità di dirigenti, a norma dell'art. 4 del presente statuto.

Sulla domanda decide il Consiglio direttivo dell'Associazione, nel termine massimo di tre mesi, e con l'obbligo di motivare l'eventuale reiezione della domanda.

Contro la negata iscrizione è consentito il ricorso alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta. L'impegno s'intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni che devono essere inviate con lettera raccomandata al Consiglio dell'Associazione; esse, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti:

b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per perdita della qualità di dirigente di imprese assicurative o di alcuno degli altri requisiti in base ai quali avvenne l'ammissione.

Quando la qualità di dirigente sia perduta per la risoluzione del rapporto d'impiego, l'Associazione continuerà a prestare la propria assistenza per le pendenze inerenti al rapporto stesso.

Art. 7.

Ogni socio è tenuto a dare notizia al Consiglio direttivo dell'Associazione di ogni variazione delle sue qualifiche o funzioni, entro i due mesi da tale variazione.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

TITOLO III.

Organi dell'Associazione.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione i quali possono farsi rappresentare da altro socio munendolo di lettera che gli conferisca piena facoltà di rappresentanza. Nessuno può rappresentare più di dieci soci. Nell'assemblea ogni socio — presente o rappresentato — ha diritto ad un voto.

Il presidente dell'Associazione, ovvero chi lo sostituisce ai termini dell'art. 20, presiede l'assemblea. Il presidente dell'Associazione non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati per lettera raccomandata a cura del presidente dell'Associazione a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea.

Gli avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Art. 11.

L'assemblea:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Associazione ed in modo particolare su quelle riflettenti gli interessi generali della categoria;

b) procede, ogni due anni, alla elezione del presidente e dei membri del Consiglio direttivo, del tesoriere-economo e di tre revisori dei conti;

c) delibera su eventuali proposte di modificazioni allo statuto sociale;

d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Associazione, nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione.

Art 12.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone, quelle riflettenti gli interessi generali della categoria e quelle relative a modificazioni di statuto, debbono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Perchè le decisioni dell'assemblea siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci, ma l'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum, eccezion fatta per le modificazioni allo statuto e per le questioni concernenti persona o riflettenti interessi generali della categoria.

In caso di referendum non è ammessa la delega di voto di cui all'art. 10.

L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci per lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 13.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto di parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di referendum le deliberazioni sono valide quando i partecipanti al referendum siano almeno la metà degli iscritti aventi l'esercizio dei diritti sociali.

Il risultato delle votazioni è constatato da apposito verbale firmato dal presidente e dagli scrutatori.

Gli scrutatori sono eletti:

dai presenti in caso di convocazione;
dal Consiglio in caso di referendum.

Art. 14.

L'assemblea deve essere indetta in sede ordinaria per convocazione o per referendum, una volta all'anno.

L'assemblea deve essere indetta in sede straordinaria per convocazione, o per referendum, tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario o quando un terzo dei soci, o i revisori dei conti, ne facciano domanda indicando l'oggetto dell'ordine del giorno.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dal presidente e da 18 membri nominati dall'assemblea ogni biennio.

Il Consiglio elegge nel suo seno due vice presidenti e il segretario.

I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Se per una ragione qualsiasi si renda vacante un posto di un membro del Consiglio, i consiglieri uniti ai revisori dei conti potranno, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, provvedere alla sostituzione, eleggendo altro socio a membro del Consiglio. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla prima assemblea generale.

La norma di cui al precedente comma si applica per non più di cinque membri del Consiglio: in caso di una ulteriore vacanza, l'assemblea sarà senz'altro convocata in via straordinaria entro 15 giorni, per sostituire definitivamente i consiglieri cessati.

Si intenderà decaduto dall'ufficio il consigliere il quale non intervenga — senza giustificazione — a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi — per convocazione del presidente ed in caso di suo impedimento da chi ne fa le veci —; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta normalmente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza potrà farsi la convocazione a termine abbreviato o anche telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno nove dei membri in carica oltre il presidente; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 17.

Il Consiglio, oltre che curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea:

a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea;

b) provvede in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

c) delibera sulla ammissione dei soci;

d) designa e nomina i rappresentanti della Associazione in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 18.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *a*) ed *e*) dell'art. 17, ad un Comitato esecutivo composto di cinque membri compreso tra questi il presidente. Le deliberazioni del Comitato dovranno essere comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 19.

Il presidente dell'Associazione è nominato ogni due anni dall'assemblea dei soci. Il presidente della Confederazione provvederà alle pratiche relative all'approvazione di tale nomina a sensi di legge.

Art. 20.

Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti, all'uopo delegato dal Consiglio, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Egli provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, e adempie a tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal presente statuto, o delegate dai competenti organi sociali.

Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede.

Art. 21.

Non possono essere nominati od eletti alle cariche sociali che gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso le altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni, in casi eccezionali, potrà tuttavia consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque, vengano in proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto debitamente aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 23.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per la educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo il quale curerà che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio dell'Associazione e approvato dalla assemblea. Dopo l'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 28.

I revisori dei conti sono eletti ogni biennio dall'assemblea, tra i soci dell'Associazione. Essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Essi debbono esaminare i conti dell'Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno esporre i risultati del loro esame con i documenti e le osservazioni che reputeranno del caso, limitatamente a quanto riguarda l'ordinamento ed il funzionamento della contabilità.

I revisori dovranno anche, durante la gestione, eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e della Confederazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 30.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito il Consiglio provvederà, con deliberazione motivata da notificare all'interesasto che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale, o qualora dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nella Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte per iscritto dal Consiglio dell'Associazione, o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese almeno dalla metà dei soci aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estenzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione, alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini.

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI.

Art. 1.

È costituita, con sede in Roma, l'Associazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini.

Essa svolge la sua attività, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'Associazione aderisce alla Confederazione nazionale fascista del credito e della assicurazione dalla quale dipende a termini di legge e della quale osserva lo statuto e le disposizioni.

In quanto giuridicamente riconosciuta, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio del Regno tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) di rappresentare nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni sindacali e dinanzi alla Magistratura del lavoro, la categoria dei datori di lavoro che la compongono e di tutelarne, nei limiti imposti dalle superiori esigenze della Nazione, gli interessi morali ed economici;

b) di promuovere lo studio e la soluzione dei maggiori problemi che interessano la categoria e mirare alla elevazione morale della medesima;

c) di contribuire allo studio dei problemi relativi alle imposte di consumo;

d) di regolare, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, i rapporti di prestazioni di opera fra la categoria professionale dei datori di lavoro e quella dei prenditori di opera;

e) di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

f) di eleggere o designare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e consessi che abbiano fini interessanti la categoria inquadrata e negli altri casi previsti dalla legge;

g) di curare l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, l'educazione nazionale e l'istruzione professionale dei soci.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Può appartenere all'Associazione, in qualità di socio, chiunque eserciti abitualmente la professione di appaltatore di imposte di consumo e tasse affini, che sia di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale e sindacale e possegga gli altri requisiti prescritti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione.

Tali requisiti, nel caso di gestioni appaltate da enti, vanno riferiti ai dirigenti, amministratori e procuratori generali dell'ente, a norma dell'art. 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 5.

La iscrizione a socio ha luogo dietro domanda dell'appaltatore. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e dello statuto della Confederazione, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sociali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti, di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

La iscrizione ha effetto per tutta la durata del contratto di appalto in corso alla data di iscrizione. Se alla scadenza del contratto l'appalto è riassunto dallo stesso appaltatore, la sua iscrizione a socio s'intende tacitamente rinnovata, con effetto per la durata del nuovo contratto, salva contraria dichiarazione del socio almeno due mesi prima di detta scadenza.

Sull'ammissione dei soci decide il Consiglio dell'Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

I soci dell'Associazione non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto, costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci, regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

TITOLO III.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 9.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il presidente.

Art. 10.

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, i quali possono farsi rappresentare da altro socio, munendolo di lettera che gli conferisca piena facoltà di rappresentanza. Nessuno può rappresentare più di un socio. Ogni socio presente o rappresentato ha diritto ad un voto per le prime 500 lire o frazione di 500 lire di contributo annuo e a tanti altri voti per ogni successiva quota di 500 lire, o frazione non inferiore a lire 100, di contributo.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi e durante il periodo di sospensione, quelli che siano stati sospesi.

Art. 11.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio dell'Associazione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto a parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del presidente dell'Associazione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

I membri del Consiglio dell'Associazione hanno diritto di partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo, ed ai resoconti morali della loro gestione.

Il presidente dell'Associazione è di diritto il presidente dell'assemblea. Tuttavia egli non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione, l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci dell'Associazione aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito in ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

L'assemblea potrà essere indetta in via eccezionale a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa delega di voto. L'assemblea sarà chiamata a decidere a mezzo di referendum con avviso diramato ai soci per lettera raccomandata almeno venti giorni prima della chiusura del referendum.

Art. 12.

L'assemblea, che si riunisce in via ordinaria una volta all'anno:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;

b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Associazione, nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente dell'Associazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Confederazione;

c) determina, ogni biennio, il numero dei consiglieri;

d) elegge, ogni biennio, i consiglieri ed il presidente dell'Associazione;

e) nomina, ogni biennio, tre revisori dei conti, scegliendoli fra i soci dell'Associazione;

f) delibera in merito a qualsiasi altro argomento iscritto all'ordine del giorno;

g) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dal numero di membri stabilito ogni biennio dall'assemblea con un minimo di otto ed un massimo di dodici consiglieri.

È presieduto dal presidente dell'Associazione.

I consiglieri durano in carica fino all'assemblea ordinaria del secondo anno successivo a quello della loro elezione e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna normalmente una volta ogni quadrimestre, straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il presidente. I membri del Consiglio, che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dell'Associazione decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che cessino dalla carica per qualsiasi motivo possono essere sostituiti, salvo ratifica alla prima assemblea, dal Consiglio stesso, il quale però potrà procedere a tale sostituzione per non oltre la metà dei consiglieri.

Qualora vengano a cessare dalla carica o siano sostituiti più della metà dei membri del Consiglio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà procedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo, oltre le attribuzioni demandategli dalle leggi e dalle altre disposizioni del presente statuto:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;

c) delibera sulla ammissione dei soci ed in merito ai provvedimenti disciplinari a carico di essi, attribuiti alla sua competenza dal presente statuto;

d) designa e nomina i rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, enti e organi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) delibera sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) delibera sulle proposte che gli vengono sottoposte dal presidente o da almeno tre dei suoi membri o dal presidente della Confederazione, semprechè non rientrino nella competenza dell'assemblea;

g) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dall'assemblea nella sua prossima riunione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere b), c) e g) del presente articolo, ad un Comitato esecutivo di tre membri fra cui il presidente.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo saranno valide solo quando siano state prese all'unanimità e dovranno essere sempre comunicate al Consiglio nella sua prossima riunione.

Art. 15.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il presidente della Confederazione provvede alle pratiche relative all'approvazione della nomina a sensi di legge. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del presidente dell'Associazione sono esercitate da un membro del Consiglio direttivo designato dal presidente.

Art. 16.

Il presidente dell'Associazione dirige e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e di statuto, tanto nei rapporti esterni che in quelli interni, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dello statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono alla categoria per cui l'Associazione è costituita.

I dirigenti dell'Associazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà tuttavia consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili, dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o altrimenti, vengano in proprietà del l'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere sempre tenuto aggiornato e presentato, a cura del presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Consiglio.

Art. 19.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualunque altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci saranno stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità viaggio, trasporti) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia e dell'Opera nazionale Balilla;

c) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni,

d) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Associazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione per ogni ulteriore effetto di legge.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

I dirigenti dell'Associazione, che ordinino e contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 23.

I revisori dei conti, nominati ogni biennio dall'assemblea, tra i soci dell'Associazione, hanno diritto di assistere allo riunioni dell'assemblea stessa, e possono intervenire a quelle del Consiglio.

Essi debbono esaminare i conti della Associazione, verificando la regolarità delle scritture, la loro rispondenza con le pezze d'appoggio, la tenuta dei libri, e presentare all'assemblea dei soci una relazione nella quale dovranno esporre i risultati del loro esame, con le osservazioni che reputeranno opportune. I revisori dovranno anche durante la gestione eseguire almeno due verifiche straordinarie.

Le relazioni dei revisori debbono essere comunicate alla Confederazione.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

L'Associazione stipula i contratti collettivi di lavoro, relativi alla categoria da essa rappresentata, salvo i casi in cui la Confederazione eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del suo statuto.

Art. 25.

L'Associazione prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori di opera, o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia alla Confederazione.

La Confederazione, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, ove lo ritenga opportuno, intervenire od inviare un suo delegato per assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto.

Art. 26.

I contratti collettivi di competenza dell'Associazione sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 27.

L'Associazione non può adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, l'Associazione non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro, se non avrà ottenuto l'autorizzazione del presidente della Confederazione.

Qualora l'Associazione sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al presidente della Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta all'Associazione la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale essa è costituita.

Art. 29.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienze di contratti collettivi di lavoro, l'Associazione alla quale sia denunciata l'inadempienza a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

L'Associazione ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 30.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano, che non osservino le clausole dei contratti di lavoro, o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalla Carta di lavoro e dalle norme, istruzioni, deliberazioni dell'Associazione e della Confederazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 31.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti dell'Associazione, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito il Consiglio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 32.

Il Consiglio dell'Associazione ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali o morali dell'organizzazione sindacale, o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti i casi nei quali la gravità dei fatti, non consenta la permanenza del socio nell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Comitato di presidenza della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei soci dell'Associazione stessa.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dell'Associazione.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci dell'Associazione aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Comitato di presidenza della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca di riconoscimento della Associazione il liquidatore nominato dalla Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Modifiche allo statuto della Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie.

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal testo seguente:
« L'assemblea dev'essere indetta in sede ordinaria, per convocazione o per referendum, una volta all'anno ».

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 22 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il secondo comma dell'art. 22 è abrogato.

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 23 è sostituita dal testo seguente:

« *b*) le quote spettanti all'Associazione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

Il secondo comma dell'art. 23 è abrogato.

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 24 è sostituita dal testo seguente:

« *c*) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni ».

L'art. 26 è sostituito dal testo seguente:

« L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno ».

Il primo comma dell'art. 27 è sostituito dal testo seguente:
« Il bilancio preventivo dell'Associazione dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio ed approvato dall'assemblea dei soci.

« Dopo l'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione ».

L'art. 35 è abrogato.

Negli articoli 2, 5 (comma 5°), 10 (comma 3°), 11 (lettera *d*), 19, 23 (comma 2°), 25, 27 (comma 3°) 29 (comma 3°), 30 (comma 4°), 31 (comma 3°), 32 (comma 1°) 34 e 35, alla denominazione di « Confederazione generale bancaria fascista », è sostituita quella di « Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. **394**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'Opera di previdenza della Milizia di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'« Opera di previdenza della Milizia » di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. **395**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Societa siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 6 aprile 1933, n. 396.

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle assemblee costituzionali italiane dal medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato, per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35, lo speciale assegno annuo di L. 30.000 di cui attualmente gode la Regia accademia dei Lincei per la pubblicazione degli Atti costituzionali del medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta.

La somma sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per gli esercizi finanziari 1933-34 e 1934-35.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio del predetto Ministero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1933.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, n. 4588, che stabilisce il numero degli agenti di cambio per le singole Borse-valori e la misura delle cauzioni;
Considerato che con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1933 è stato bandito un concorso per la copertura di tre posti di agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna;
Esaminate le domumentate istanze degli aspiranti alla nomina di agente di cambio presso la Borsa valori predetta;
Vista la lettera, in data 22 febbraio 1933, n. 2845, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna, con la quale è stato comunicato il parere favorevole espresso in proposito dal locale Comitato direttivo degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio suddetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori Favali Secondo fu Battista, Filicori Ugo di Riccardo e Sanguinetti Giorgio di Lazzaro sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 27. — ADROWER.

(1944)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1933.

Riconoscimento di 50 Fasci della provincia di Pistoia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 17 dicembre 1932-XI con la quale il segretario delle Federazione provinciale fascista di Pistoia chiede che i sottoindicati cinquanta Fasci della Provincia siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto ai Fasci di: Arcigliano - Avaglio - Badia a Pacciana - Botteghino - Borgo a Buggiano - Boscolungo - Cintolese - Calamecca - Colle di Buggiano - Castelmartini Larciano - Castelvecchio Valleriana - Casore del Monte - Cireglio - Corbezzi - Chiesina Montalese - Crespole - Candeglia - Fognano - Fornaci S. Marco - Lanciole - La Lima - Larciano - Lizzano - Mammiano - Medicina - Margine Coperta - Massa Cozzile - Montemagno - Montagnana - Montevettolini - Montecatini Valdinievole - Pietrabuona - Piteglio - Pontito - Pontelungo - Piastre - Prunetta - Ramini - S. Baronto - S. Pietro Agliana - S. Marcello Pistoiese - S. Quirico Valleriana - S. Sebastiano - Sperone - S. Mommè - Tobbiana - Uzano - Valdobrana - Veneri - Vellano, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.

Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 26. — ADROWER.

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932.
Soppressione dell'applicazione dei prezzi speciali per i viaggi in 3ª classe sul percorso Venezia-Mestre e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/35219/20 in data 1° dicembre 1932-XI;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641:
Visto il decreto interministeriale n. 2403 del 25 marzo 1927;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È soppressa l'applicazione dei prezzi speciali pei viaggi in 3ª classe sul percorso Venezia-Mestre, e viceversa, stabilita con decreto interministeriale n. 2403 del 25 marzo 1927.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di andata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1933.
Approvazione dei programmi di concorso a posti di direttori, d'insegnanti e di istruttori pratici nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduto l'art. 37 del regolamento per i concorsi a posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, approvato con R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati gli annessi programmi di concorso per i seguenti posti di ruolo nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale:
Direttore con insegnamento di elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria e disegno professionale;
Direttore con insegnamento di elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale;
Direttore con insegnamento di computisteria, ragioneria e pratica commerciale ed elementi di merceologia;
Insegnante di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, d'igiene e di merceologia;
Istruttore pratico per le scuole di tipo agrario;
Istruttore pratico per le scuole di tipo industriale e artigiano.

Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

Programmi d'esame per i concorsi a posti di direttore con insegnamento e di insegnante nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Avvertenze generali. — La preparazione sui vari argomenti del programma non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale, di cui essi dovranno dimostrare, in ogni caso, sicura nozione.

I. — *Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario.*

AVVERTENZE.

A) La *prova scritta* consisterà nella esposizione di argomenti compresi nei programmi della prova orale. I temi saranno però tali da render possibile non solo di dedurre, dal relativo svolgimento, quali e quante conoscenze ha il candidato sull'argomento propostogli, ma di vedere, altresì, come egli sappia applicarle in circostanze e condizioni determinate.

La Commissione, a norma del 1° comma dell'art. 39 del regolamento, sceglie tre temi di scienze applicate, agricoltura e industrie agrarie e contabilità agraria e tre temi di scienze applicate e di zootecnia. Per ciascuno dei due gruppi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del regolamento; fra i due temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B) La *prova orale* comprende un *colloquio* e una *lezione*.

a) Il *colloquio* consisterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà sul sottoindicato programma. Il candidato dovrà anche dar prova di avere conoscenza del materiale didattico relativo.

È in facoltà della Commissione giudicatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti e alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso;

b) Il tema della *lezione* sarà sorteggiato fra tanti temi proposti a ciascun candidato quante sono le materie d'insegnamento costituenti la cattedra, escluso il disegno professionale. La lezione verterà sui programmi delle Regie scuole

secondarie di avviamento professionale di tipo agrario. Gli *esperimenti* e gli *esercizi pratici*, nel numero di uno o più, che debbono integrare la lezione, si riferiranno all'argomento della lezione stessa.

C) La *prova grafica* consisterà nel disegnare una mappa poderale, oppure la planimetria, una sezione o un particolare di costruzione rurale, in base ad apposito abbozzo recante le necessarie misure.

La Commissione ha facoltà di richiedere la determinazione di aree con procedimenti grafici.

SCIENZE APPLICATE.

Chimica agraria.

Fattori essenziali per la vita delle piante. Relazione fra la pianta e l'ambiente.
Costituenti immediati delle piante. Enzimi.
Funzioni dell'acqua nella pianta.
Assimilazione del carbonio.
Assimilazione dell'azoto.
Elementi nutritivi del terreno.
Proprietà colloidali del terreno.
Reazione del terreno.
Processi microbiologici del terreno.
Fertilità e sterilità.
Analisi del terreno ed interpretazione dei risultati analitici.
Teoria delle concimazioni - Effetti dei concimi.
Concimi: azotati, fosfatici, potassici, a più elementi nutritivi.
Mescolanze di concimi ed incompatibilità - Valore commerciale ed agrario dei concimi.
Mosto e vino: composizione; procedimenti analitici.
Olio: composizione; procedimenti analitici.
Latte e burro: composizione; procedimenti analitici.
Antiparassitari: composizione; procedimenti analitici.

Patologia vegetale.

Concetto di malattia - Origine, cause determinanti e diffusione delle malattie.
Condizioni favorevoli e sfavorevoli allo sviluppo delle malattie parassitarie.
Resistenza - Immunità.
Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.
Malattie, alterazioni e danni prodotti sulle principali piante coltivate da cause inorganiche.
Malattie delle principali piante coltivate, prodotte da parassiti vegetali:
Schizomiceti: caratteri generali; specie più importanti (ciclo biologico, alterazioni e danni prodotti, rimedi);
Mixomiceti: caratteri generali; specie più importanti (ciclo biologico, alterazioni e danni prodotti, rimedi);
Eumiceti: caratteri generali; classificazione - Ascomiceti, Basidiomiceti, Deuteromiceti; caratteri di ciascuna classe e delle principali famiglie; specie più importanti (ciclo biologico, alterazioni e danni prodotti, rimedi).
Nemici animali delle principali piante coltivate:
Insetti; organizzazione e biologia; classificazione - Coleotteri, Ortotteri, Imenotteri, Lepidotteri, Ditteri, Emitteri; caratteri dei vari ordini; specie dannose (ciclo biologico, alterazioni e danni prodotti, difesa).
Acari; Vermi; Molluschi: caratteri; specie più dannose.
Mammiferi: specie dannose.

AGRICOLTURA E INDUSTRIE AGRARIE.

Meteorologia e climatologia agraria.

Le meteore - rilievi meteorologici.
Influenza delle meteore sulla vegetazione.
Il clima - zone climatiche e regioni agrarie.
Previsione del tempo - carte meteorologiche.
I climi italiani e loro rapporti con le condizioni agricole.
Principi di ecologia agraria.

Agrologia.

Terreno agrario: uffici - origine - costituzione - proprietà fisiche, chimiche, biochimiche e topografiche.
Tipi di terreno e mezzi per diagnosticarli.
Riduzione a coltura del terreno agrario.
Operazioni di mantenimento ed accrescimento della capacità produttiva dei terreni: correzione, lavorazione, concimazione, irrigazione.

Agricoltura.

Moltiplicazione delle piante:
Cenni di genetica vegetale applicata alla formazione di nuove razze di piante agrarie;
Tecnica della semina e della moltiplicazione per gemma.
Avvicendamenti e rotazioni - Consociazioni.
Governo delle coltivazioni.
Raccolta e conservazione dei prodotti.
Coltivazioni erbacee: cereali, leguminose da seme, piante tuberose, piante a radice carnosa, piante industriali; pascoli, prati, erbai; piante ortensi.
Coltivazioni arboree: vite, olivo, gelso, piante da frutto, piante forestali, piante ornamentali.
Ordinamento e conduzione di un campo didattico.

Industrie agrarie.

Enotecnia: vendemmia, vinificazione, conservazione del vino, malattie e difetti del vino - Principali tipi di vino.
Caseificio: mungitura, trasporto e conservazione del latte; preparazione del burro e dei principali tipi di formaggio - Malattie e difetti dei formaggi.
Oleificio: raccolta e conservazione delle olive; estrazione, conservazione e depurazione dell'olio. Alterazioni e difetti dell'olio.
Preparazioni casalinghe con l'uva e con le frutta.

Economia rurale.

I fattori della produzione agraria.
I capitali investiti nell'intrapresa agricola.
Sistemi amministrativi.
Sistemi culturali.
Organizzazione dell'intrapresa agricola.
Prevenzione degli infortuni in agricoltura.

ZOOTECNIA.

Il bestiame nell'agricoltura.
Morfologia esterna degli equini, dei bovini, dei suini e degli ovini.
Riconoscimento dell'età degli animali.
Metodi di riproduzione.
Ginnastica funzionale.
Ricoveri degli animali.
Alimentazione.
Organizzazione dell'industria zootecnica.
Norme di allevamento ed utilizzazione: degli equini, dei bovini, dei suini e degli ovini.

Le più frequenti malattie del bestiame e soccorsi d'urgenza.
Pollicoltura - Impianti relativi.
Coniglicoltura - Impianti relativi.
Bachicoltura - Impianti relativi.
Apicoltura - Impianti relativi.
Compra-vendita del bestiame.
Assicurazione del bestiame.

CONTABILITÀ AGRARIA.

Scritture d'affari: fatture, ricevute e quietanze, effetti commerciali.
Trasporto delle derrate: documenti e tariffe.
Amministrazione dell'azienda agricola. Suoi elementi.
Contabilità dell'azienda agricola: funzioni iniziali, gestoriali e conclusionali.
Inventari e bilancio preventivo.
Giornale, mastro, libri ausiliari.
Rendiconti e consuntivi.
Impianto e tenuta della contabilità nei diversi tipi di amministrazione dell'azienda agricola.

DISEGNO PROFESSIONALE.

Segni convenzionali topografici.
Mappe di poderi.
Planimetria, sezioni e particolari di costruzioni rurali.
Determinazione di aree con procedimenti grafici, numerici, meccanici.

II. — *Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale.*

AVVERTENZE.

A) La *prova scritta* consisterà nello svolgimento di un tema d'indole professionale relativo al campo delle materie costituenti la cattedra messa a concorso e comprenderà anche la risoluzione di un particolare problema di applicazione connesso al tema proposto.

La Commissione, a norma del 1° comma dell'art. 39 del Regolamento, sceglie tre temi di scienze applicate, tre di tecnologia per meccanici e falegnami e tre di costruzioni. Per ciascuno dei tre gruppi di temi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del Regolamento: fra i tre temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B) La *prova orale* comprende un colloquio e una lezione.

a) Il colloquio consterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà sul sottoindicato programma.

È in facoltà della Commissione esaminatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti, alla sua precedente attività professionale ed alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.

b) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra tre temi proposti a ciascun candidato corrispondenti ai programmi per le tre materie: scienze applicate - tecnologia (programmi per meccanici e falegnami) - costruzioni (programmi per edilii).

C) La *prova grafica* consisterà nel ricavare una sezione data di un organo semplice di macchina determinato per mezzo delle sue proiezioni.

Dovranno essere adottate nel disegno le regole nazionali di unificazione (UNI) (1).

SCIENZE APPLICATE.

Concetto e misura di forza - Composizione di forze comunque applicate ad un sistema materiale rigido.
Equilibrio di corpi vincolati (prescindendo dalle resistenze passive).
Leggi principali e grandezze che intervengono nel moto di un punto.
Leggi e grandezze che intervengono nel moto dei sistemi rigidi.
Composizione dei movimenti.
Massa, impulso e quantità di moto.
Leggi che governano le forza centrifuga - applicazioni pratiche.
Lavoro delle forze e delle coppie - Potenza.
Energia meccanica - Sue varie forme.
Momenti d'inerzia.
Unità di misure meccaniche nei vari sistemi.
Varie specie di resistenze passive e leggi principali ad esse inerenti - Lubrificazione.
Lavoro nelle macchine - Rendimento.
Organi e meccanismi principali per la trasmissione, trasformazione e regolazione del moto nelle macchine.
Dispositivi più comuni per il sollevamento ed il trasporto dei materiali.
Principali apparecchi, strumenti e metodi per la misura sperimentale delle forze, delle velocità, del lavoro e della potenza.
Concetti fondamentali relativi alla resistenza dei materiali ed al funzionamento delle principali macchine per le prove statiche o dinamiche.
Leggi fondamentali della foronomia e del moto dell'acqua nei canali e nei tubi
Metodi e dispositivi per la misura pratica delle portate.
Potenza disponibile in una caduta d'acqua - Sua utilizzazione mediante motrici idrauliche del tipo più appropriato.
Descrizione sommaria delle parti principali degli impianti di utilizzazione dell'energia idraulica - Loro funzione nell'esercizio dell'impianto.
Cenni sulla creazione dei laghi artificiali, di grandi serbatoi ecc. e sugli scopi relativi.
Principî fondamentali della termodinamica - Trasformazione del calore in lavoro e viceversa - Cicli di trasformazione - Rendimento.
Caratteristiche e scelta dei combustibili industriali in relazione allo scopo pel quale sono richiesti.
Trattazione sommaria delle caldaie, delle motrici a vapore e di quelle a combustione interna dal punto di vista descrittivo, del funzionamento e della condotta - Cenni relativi ai criteri generali di scelta del tipo di motrice.
Potenza delle motrici e modo di misurarla.

TECNOLOGIA.

Caratteristiche delle principali essenze legnose in relazione al loro impiego.
Principali procedimenti ed utensili impiegati nella lavorazione a mano del legno.
Descrizione e schema di funzionamento delle macchine fondamentali per la lavorazione meccanica del legno - Norme principali per il loro impianto.

(1) Queste avvertenze e i successivi programmi valgono per concorsi relativi a Scuole che attuano la specializzazione fondamentale per meccanici-falegnami.

Materiali metallici più usati nell'industria: produzione, caratteristiche, destinazione - Principali forme commerciali e generalità sui relativi sistemi di fabbricazione.

Modelli, forme, attrezzi, e rispettivi materiali usati nelle fonderie di ghisa.

Forni a manica ed a crogiuoli: principio di funzionamento e condotta.

Apparecchi, utensili e macchine per fucinare - Generalità sulla fucinatura del ferro e dell'acciaio - Saldature: principi di esecuzione e dispositivi impiegati.

Concetti fondamentali relativi alla costituzione degli acciai - Principali trattamenti termici e loro influenza sulle caratteristiche del materiale.

Generalità sugli elementi geometrici degli utensili per la lavorazione dei metalli con asportazione di truciolo - Applicazione agli utensili da tornio, da pialla, da trapano.

Mole: loro classificazione, elementi caratteristici del loro lavoro.

Principi di funzionamento e lavorazioni fondamentali relative alle principali macchine utensili.

Particolarità sulla fabbricazione delle viti.

Principi relativi all'impianto delle macchine, delle trasmissioni e dei motori elettrici nei reparti di lavorazione.

Generalità sul controllo delle proprietà tecnologiche dei materiali impiegati nelle officine.

Norme generali di contabilità dei materiali e dei lavori in una piccola officina meccanica.

Dispositivi e norme per la prevenzione degli infortuni nei reparti di lavorazione meccanica.

Lettura ed interpretazione di disegni tecnici costruttivi.

Costruzioni.

Materiali impiegati nelle costruzioni edilizie: provenienza, forme commerciali, caratteristiche principali, metodi pratici di controllo.

Strutture principali delle costruzioni edili (muri, archi, volte, fondazioni, solai, coperture, scale), scelta dei materiali, criteri per il dimensionamento, modalità di esecuzione, opere provvisionali ed armature, collaudo.

Opere accessorie e di finimento.

Servizi igienici e sanitari con particolare riguardo agli edifici scolastici.

Computo metrico - prezzo di costo di un lavoro - contabilità di cantiere.

Dispositivi e norme per la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.

III. — *Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.*

AVVERTENZE.

A) La *prova scritta* consisterà nella esposizione di argomenti compresi nei programmi della prova orale.

La Commissione, a norma del 1° comma dell'art. 39 del Regolamento, sceglie tre temi di computisteria, ragioneria e pratica commerciale; fra essi si procede al sorteggio, giusta il 2° comma del citato articolo.

B) La *prova orale* comprende un *colloquio* e una *lezione.*

a) Il colloquio consterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà sul sottoindicato programma. È in facoltà della Commissione giudicatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti e alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dei bisogni dei principali paesi, per ciò che si riferisce ai generi di consumo di cui essi sono tributari degli altri e le disponibilità di produzione da esportare e il momento opportuno dell'approvvigionamento e dimostrare altresì la capacità di preventivare, in misura giusta, tutte le spese che si debbono sostenere perchè la merce, partendo dal luogo di produzione o di deposito, giunga a destinazione;

b) Il tema della *lezione* sarà sorteggiato fra quattro proposti a ciascun candidato, corrispondenti ai programmi delle Regie Scuole secondarie di avviamento professionale per la computisteria, la ragioneria, la pratica commerciale e gli elementi di merceologia. L'esposizione dovrà essere accompagnata dai necessari esercizi pratici alla lavagna atti ad illustrare l'argomento della lezione stessa.

COMPUTISTERIA.

Misure - Sistemi di misure: Inghilterra, America e Colonie Italiane.

Monete e sistemi monetari.

Interesse; vari metodi.

Adeguati di interesse e di tempo.

Proroghe di pagamenti per compenso di anticipazioni parziali.

Interesse composto.

Sconto commerciale, razionale, composto.

Riparti diretti, inversi, semplici e composti.

Arbitraggi di prezzi e noli.

Tolleranze di qualità e quantità.

Cambio manuale e traiettizio.

Operazioni di borsa - I vari contratti: a contanti, a termine, a premio, di riporto e deporto.

Fondi pubblici e privati.

Azioni - obbligazioni.

Titoli fiduciari - Cambiale e suoi requisiti - Vaglia cambiario - Assegno bancario o *chèque* - Assegni circolari - Lettera di credito - Ordine in derrate.

Distinta di sconto.

Fede di deposito, nota di pegno.

Pagamento - Documenti relativi ai pagamenti.

Conti correnti - Appuramento diretto, indiretto, scalare; a saggio reciproco o a saggio variante; con scadenze posteriori alla chiusura del conto; a chiusura presunta; in moneta estera.

RAGIONERIA.

Amministrazione economica - Azienda.

Elementi oggettivo e soggettivo dell'Azienda - Aspetti sotto i quali si possono considerare le Aziende.

Loro classificazione.

Patrimonio aziendale - Sua natura ed analisi nelle Imprese e nelle Aziende di erogazione.

Movimenti e mutazioni patrimoniali.

Rilevazioni patrimoniali - Inventari - Preventivi.

Scritture - Metodi e sistemi di scritture.

Conto - Materia e forma.

Apertura - Movimento e chiusura dei conti.

Scrittura semplice e doppia - Partita doppia comune.

Rendiconto - Rendiconto patrimoniale e finanziario. Rilevazione contabile a partita doppia delle principali operazioni di una Impresa bancaria e di una Impresa industriale.

PRATICA COMMERCIALE.

Valori da attribuirsi agli elementi patrimoniali.
Capitale - Soci.
Persone commercianti.
Istituzioni commerciali: Depositi doganali, Magazzini generali, Silos, Punti o Depositi franchi, Mercati, Fiere.
Trasporti terrestri e marittimi e documenti relativi: lettera di vettura, polizza di carico, contratto di noleggio.
La corrispondenza commerciale - Cifrari - Codici privati e telegrafici - Copialettere - Copia fatture - Circolari - Clientela - Uffici.
Modo di riuscire - Estensione della speculazione.
Luoghi di produzione e di deposito delle merci di importazione e di esportazione.
Usi commerciali e modi di pagamento e di riscossione dalle piazze con cui si deve trattare.
Offerte ed accettazioni; elementi indispensabili - Perfezionamento dei contratti per corrispondenza.
La compra vendita; elementi necessari ed essenziali per la validità del contratto - Condizioni di vendita e di pagamento nelle principali piazze del mondo commerciale - Redazione dei documenti relativi alla compra vendita conformi a quelli in uso presso le Aziende - Fatture, conto di compera e conto di vendita, lettera di porto, contratto di noleggio o polizza di carico - Polizza di assicurazione.
Cambiali.
Giudizi arbitrali.
Indicazioni utili per lettere: i listini.
Merci di importazione e di esportazione.
Le aperture di credito documentate - Anticipazioni S/ merci e S/ titoli.
Affari di Banca per conto proprio e per conto di corrispondenti: sconto effetti, effetti per l'incasso, depositi in c/c, emissione assegni ecc., prelevamenti.
Elementi di costo e spese dalla piazza esportatrice a quella di destinazione - Contratti F.B., F.O.B., C.F., C.I.F.

MERCEOLOGIA.

Concetto di merce - Distribuzione geografico-economica delle merci - Classificazione delle merci - Mezzi di trasporto - Imballaggi e loro importanza - Misurazione delle merci - Certificazione del peso - Determinazione dei prezzi e delle merci - Variazioni dei prezzi e loro cause - Mercati, fiere ed esposizioni - Brevetti, marchi di fabbrica e di esportazione.
Merci di uso più comune: prodotti minerari, metalli e leghe, materiali da costruzione e da scultura; ceramiche e vetri; prodotti chimici della grande industria; combustibili, prodotti alimentari; sostanze grasse industriali e prodotti derivati; prodotti della secrezione dei vegetali; materie concianti vegetali; materie coloranti; spoglie di animali, loro prodotti e surrogati; fibre tessili naturali ed artificiali; filati e tessuti; legni e carta.
Saggi tecnici più comuni per caratterizzare le principali merci e per scoprirne le adulterazioni e le falsificazioni.

Cattedra di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali e di igiene con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.

AVVERTENZE.

A) La *prova scritta* consisterà, quanto alla matematica, nella risoluzione di una questione sopra un argomento compreso nel programma della prova orale; quanto alle scienze fisiche e naturali ed igiene, nella esposizione di argomenti compresi nel programma stesso.
La Commissione esaminatrice, a norma del 1° comma dell'art. 39 del regolamento, sceglie tre temi di matematica e tre temi di scienze fisiche e naturali e d'igiene. Per ciascuno dei due gruppi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del regolamento; fra i due temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.
B) La *prova orale* comprende un colloquio e una lezione.
a) Il *colloquio* consterà di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà sul sottoindicato programma.
Per le scienze fisiche e naturali ed igiene e per la merceologia il candidato dovrà anche dar prova di aver pratica di esperienze e conoscenza di materiale didattico.
È in facoltà della Commissione esaminatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti ed alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre però con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.
b) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato, corrispondenti ai programmi delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, per le tre materie: Matematica - Scienze fisiche e naturali ed igiene - Merceologia.

MATEMATICA.

I numeri interi, i numeri frazionari e i numeri razionali relativi, ed operazioni aritmetiche fondamentali con essi; sviluppo della teoria riguardante ciascuna specie di numeri secondo il metodo che il candidato adotterebbe nell'insegnamento - Numeri decimali; numeri decimali periodici e loro generatrici.
Divisibilità - Numeri primi - Equazione pitagorica.
Concetto di numero reale - Radici n.ime aritmetiche, con particolare riguardo alle radici quadrate; radici quadrate con date approssimazioni.
Progressioni aritmetiche e geometriche - Serie geometrica.
Equazione esponenziale e logaritmi - Tavole logaritmiche.
Interesse semplice e composto - Annualità e ammortamenti.
Calcolo con numeri approssimati.
Le quattro operazioni fondamentali sui polinomi e sulle frazioni algebriche.
Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici - Potenza del binomio con esponente intero e positivo - Nozioni di probabilità; probabilità totale e composta; frequenza; speranza matematica; valori medi.
Equazioni di primo grado ad un'incognita - Sistemi di equazioni lineari; regola di Cramer.
Equazioni di 2° grado ad un'incognita; nozione di numero complesso. Qualche tipo notevole di equazioni riducibili al 2° grado - Esempi di sistemi di equazioni di grado superiore al 1° con risolventi di 1° e 2° grado.
L'eguaglianza e l'equivalenza delle figure piane e solide; sviluppo della teoria secondo il metodo che il candidato adotterebbe nell'insegnamento.
Il postulato delle parallele - Il postulato della continuità.
La teoria delle proporzioni e della misura.
Similitudine nel piano e nello spazio.
Lunghezze, aree e volumi - Aree dei poligoni - Lunghezza della circonferenza ed area del cerchio - Calcolo di π - Rettificazione approssimata della circonferenza.
Metodi sintetici per la risoluzione di problemi di geometria elementare.

Applicazione dell'algebra alla geometria; problemi di 1° e 2° grado - Costruzioni di formule.

Concetto di funzione e di funzione continua - Rappresentazione grafica delle funzioni di una variabile - Equazione di un luogo geometrico; esempi - Studio di qualche curva mediante la sua equazione - Esempi di risoluzione grafica delle equazioni.

Funzioni circolari e formule fondamentali che ad esse si riferiscono - Tavole trigonometriche - Risoluzione di triangoli piani.

Concetto di derivata e d'integrale e loro significato geometrico e fisico.

SCIENZE FISICHE E NATURALI ED IGIENE.

Fisica.

Moto di un punto; moto uniforme e uniformemente vario; moto armonico - Composizione dei movimenti - Moto traslatorio e rotatorio di un sistema.

Composizione di forze - Coppie e momenti - Equilibrio di corpi vincolati - Macchine semplici - Forze elastiche.

I principî della dinamica - Massa - Forza centripeta - Pendolo - Lavoro, energia, potenza - Gravitazione universale e gravità.

Unità di misura per le grandezze fisiche - Sistemi assoluti - Sistema C.G.S.

Proprietà dei corpi fluidi - Principî di Pascal e di Archimede - Pressione atmosferica - Legge di Boyle - Azioni molecolari.

Moto oscillatorio e suono - Caratteri del suono - Propagazione del suono; principio di Doppler - Interferenze e risonanza - Intervalli e scale musicali - Vibrazione dei corpi sonori; composizione dei moti vibratori.

Propagazione della luce; velocità - Principali grandezze fotometriche e loro determinazione.

Riflessione e rifrazione della luce; specchi e lenti. Principali aberrazioni e loro correzione - Occhio e strumenti ottici.

Spettri luminosi - Spettri di emissione e di assorbimento - Interferenze luminose - Lunghezza d'onda delle varie radiazioni - Fenomeni di diffrazione - Polarizzazione della luce.

Stato termico, determinazione delle temperature; scale termometriche - Dilatazioni termiche - Calorimetria, calori specifici - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato; lo stato critico - Il calore come energia; i principî della termodinamica - Sorgenti di calore - Macchine termiche e macchine frigorifere.

Fenomeni principali di magnetostatica ed elettrostatica e grandezze che vi intervengono - Scariche elettriche - Raggi catodici e raggi X - Elettroni - Fenomeni radioattivi - Effetto termoionico e fotoelettrico - Idee moderne sulla struttura della materia.

Effetto Volta - Corrente elettrica e suoi effetti - Legge del circuito a corrente continua - Elettromagnetismo, induzione elettromagnetica, autoinduzione - Corrente alternata - Generatori di corrente, motori e trasformatori.

Oscillazioni elettriche - Onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione - Elettricità atmosferica.

Misure elettriche; unità; sistemi assoluti.

Chimica.

Fenomeni chimici - Leggi delle combinazioni - Teoria atomica - Formule chimiche - Concetto di acido, di base e di sale.

I principali elementi metalloidici e metallici, e i loro più importanti composti - Principali composti organici, con particolare riguardo ai grassi, ai saccaridi e alle sostanze proteiche - Enzimi - Fermentazioni e putrefazioni - Conservazione delle sostanze alimentari.

Mineralogia.

Concetto di minerale e di roccia - Proprietà morfologiche, fisiche e chimiche dei minerali.

Minerali e rocce più importanti dal punto di vista agrario, industriale e commerciale.

Zoologia.

Cellule e tessuti animali - Le funzioni di nutrizione degli animali, con speciale riguardo all'uomo - Apparato digerente e digestione - Assorbimento - Apparato circolatorio e circolazione - Apparato respiratorio e respirazione - Organi e processi di secrezione - Ghiandole a secrezione interna - Assimilazione e disassimilazione - Materiali di riserva - Organi e processi di escrezione - Calore ed altre forme di energia.

La riproduzione e lo sviluppo negli animali - Partenogenesi, metamorfosi e metagenesi.

Le funzioni di relazione degli animali, con speciale riguardo all'uomo - Apparato locomotore e locomozione - Sistema nervoso ed organi dei sensi - Fonazione.

Classificazione degli animali - Caratteri generali dei diversi tipi - Caratteri delle diverse classi dei tipi più importanti (vertebrati, molluschi, artropodi e vermi) I più importanti ordini della classe degli insetti.

Relazioni dell'uomo e degli animali fra loro e con l'ambiente - Lotta per l'esistenza - Colonie, alleanze e società - Simbiosi e parassitismo.

I più comuni animali utili all'uomo - I più importanti animali dannosi con particolare riguardo a quelli che nuocciono alle piante coltivate o che sono causa diretta o veicolo di malattie parassitarie per l'uomo e per gli animali domestici.

Botanica.

Cellule e tessuti vegetali - Morfologia, struttura e funzioni della radice, del caule e della foglia - Assorbimento, circolazione, respirazione e traspirazione delle piante - La clorofilla e la fotosintesi - Apparati e materiali di riserva - Processi di secrezione e di escrezione - Calore ed altre forme di energia nelle piante.

Sensibilità e movimento nelle piante.

La riproduzione nelle fanerogame - Fiore e infiorescenze - Impollinazione e fecondazione - Frutto e seme - Disseminazione e germinazione - La riproduzione nelle crittogame.

Relazione delle piante fra loro e con l'ambiente fisico e biologico - Simbiosi e parassitismo.

Classificazione delle piante - Caratteri generali dei più importanti gruppi di fanerogame e di crittogame.

Fanerogame utili e dannose - Funghi e batteri.

Igiene.

Igiene del corpo - Vantaggi dell'educazione fisica - Igiene della casa - Igiene dell'alimentazione - Vitamine - Cause e danni dell'inquinamento degli alimenti e delle acque - Dannosi effetti dell'abuso dell'alcool e del tabacco - Malattie infettive con particolare riguardo alla malaria ed alla tubercolosi - Difesa contro le infezioni Influenza dell'igiene sulla morbilità e sulla mortalità - Igiene del lavoro - Malattie professionali - Soccorsi d'urgenza.

Merceologia.

Concetto di merce - Distribuzione geografico-economica delle merci - Classificazione delle merci - Mezzi di trasporto e

Imballaggi e loro importanza - Misurazione delle merci - Certificazione del peso - Determinazione dei prezzi delle merci - Variazioni dei prezzi e loro cause - Mercati, fiere ed esposizioni - Brevetti, marchi di fabbrica e di esportazione.

Merci di uso più comune: prodotti minerari, metalli e leghe; materiali da costruzione e da scultura; ceramiche e vetri; prodotti chimici della grande industria; combustibili; prodotti alimentari; sostanze grasse industriali e prodotti derivati; prodotti della secrezione dei vegetali, materie concianti vegetali; materie coloranti - spoglie di animali, loro prodotti e surrogati; fibre tessili naturali ed artificiali; filati e tessuti; legni e carta.

Saggi tecnici più comuni per caratterizzare le principali merci e per scoprirne le adulterazioni e le falsificazioni.

Programmi di esame per i concorsi a posti di istruttore pratico nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario.

AVVERTENZE.

A) La *prova scritta* consisterà in una breve esposizione su argomento relativo alle esercitazioni pratiche, compreso nei programmi delle Scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario approvati con Decreto Ministeriale dell'8 novembre 1930.

Scopo di questa prova è anche quello di accertare se il candidato sappia esporre in forma chiara e corretta.

B) La *prova pratica* consisterà nella preparazione e nella esecuzione di una o più esercitazioni comprese nei detti programmi.

C) La *prova orale* consisterà in un colloquio sulla materia a cui si riferiscono le suddette esercitazioni pratiche, secondo il programma sotto indicato ed avrà principalmente lo scopo di accertare se il candidato sia in grado di dar ragione, agli alunni, delle esercitazioni medesime.

Programma per la prova orale.

Messa in cultura del terreno agrario, nei vari casi che si presentano nella pratica.

Modi diversi di sistemare gli scoli in piano e in colle e di eseguire la fognatura.

Sistemi diversi di distribuzione delle acque irrigue. Quantità di acqua necessaria per le principali coltivazioni.

Scopi dei lavori e come si raggiungono - Distinzione dei lavori - Strumenti a mano ed a trazione animata e inanimata; loro impiego nei vari casi - Tempo e modo di eseguire i diversi lavori.

Tempo medio occorrente per i lavori del terreno.

Caratteri e composizione dei principali concimi - Norme per la preparazione e l'impiego del letame - Norme per l'impiego degli altri più comuni concimi ed in particolare di quelli chimici - Quantità dei vari concimi mediamente occorrenti per le più importanti coltivazioni.

Modi diversi di moltiplicare le piante - La moltiplicazione mediante semi - Requisiti di un buon seme; accertamenti relativi - Trattamenti e impiego delle sementi.

Modalità della moltiplicazione delle piante per rizomi, tuberi, bulbi, gemme, ecc. - Impianto e conduzione di vivai e piantonai - Norme per il trapianto.

Gli innesti; epoche più opportune per mandarli ad effetto.

Norme relative alla esecuzione dei vari tipi di innesto.

Criteri per la scelta di una rotazione e di una consociazione; applicazione concreta di essi in casi semplici tra i più comuni.

Norme pratiche per la coltivazione delle principali piante legnose: vite, olivo, gelso; piante da frutto: pero, melo, pesco, albicocco, mandorlo, susino, ciliegio, fico, agrumi; piante da bosco.

Impianto e conduzione di un campo didattico.

Pratiche relative alla industria enologica: trattamenti vari ai vasi vinari; vendemmia; pigiatura; correzioni più comuni del mosto; governo della fermentazione; svinatura e torchiatura delle vinacce; colmatura delle botti; travasi; filtrazioni e chiarificazioni del vino.

Pratiche relative alla industria olearia: raccolta e conservazione delle olive; estrazione dell'olio; depurazione e conservazione dell'olio; filtrazione; utilizzazione delle sanse.

Pratiche relative alla industria casearia: mungitura e conservazione del latte; preparazione del burro; preparazione dei più comuni tipi di formaggi.

Nomenclatura delle parti esterne degli animali - Determinazione dell'età del cavallo e del bue.

Manutenzione e pulizia dei ricoveri - Igiene del corpo degli animali.

Principali alimenti; loro requisiti - Bevande - Condimenti più usati - Preparazione degli alimenti - Determinazione della razione alimentare - Tipi più comuni di razioni normali - Modo di somministrare gli alimenti.

Cure da aversi per gli animali da lavoro - Finimenti - Ferrature.

Norme pratiche per l'allevamento delle specie: cavallina, bovina, ovina e suina.

Determinazione del peso dei bovini con metodi indiretti.

Giudizio sugli animali a seconda delle attitudini; in particolare sui bovini da latte e da lavoro.

Norme pratiche per l'allevamento del pollame, del coniglio, del baco da seta e delle api.

Pratiche inerenti alla profilassi delle più comuni malattie del bestiame - Somministrazione degli ordinari medicamenti - Soccorsi d'urgenza.

Compra-vendita degli animali.

Rilevamento di aree e di fabbricati rurali, con l'impiego dei soli longimetri - Suddivisione di aree.

Livellazione col livello ad acqua di strade poderali, aie, campi, ecc. a scopo di sistemazione.

Programmi di esame per i concorsi a posti d'istruttore pratico nelle Scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale.

AVVERTENZE.

A. - *Prova scritta.* — Nella prova scritta il candidato dovrà compilare la serie ordinata delle norme ed istruzioni pratiche per la conveniente esecuzione, da parte degli allievi, di lavori prescritti dal programma delle esercitazioni pratiche vigente per le RR. Scuole secondarie di avviamento professionale, con l'indicazione degli attrezzi da lavoro, degli istrumenti di controllo e dei tempi previsti per l'esecuzione delle successive operazioni.

Scopo di questa prova è anche quello di accertare se il candidato sappia esporre in forma chiara e corretta.

Il tema verterà sul programma di esercitazioni per meccanici-falegnami.

La Commissione esaminatrice, tra i temi proposti, ne sceglie tre relativi alle esercitazioni sul legno e tre relativi alle esercitazioni sui metalli. Per ciascuno dei due gruppi di temi si procede al sorteggio e fra i due temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B. - *La prova pratica* comprenderà anche un *saggio grafico.*

Essa consisterà, quanto alla *lavorazione dei metalli,* nella esecuzione di un lavoro semplice dal quale risulti l'abilità del concorrente:

a) nell'ottenere, dalla lavorazione al banco con lima, superficie piane controllate, nella forma e nella posizione, con approssimazione ventesimale;

b) nei lavori fondamentali più semplici di tornio e di trapano, inclusa la costruzione ed il trattamento degli utensili e la messa a punto della macchina per prepararla al lavoro;

e quanto alla *lavorazione del legno*:

a) nella esecuzione di un lavoro di natura semplice, ma dal quale risulti la capacità pratica del concorrente:

nell'ottenere la forma delle superficie con la precisione dovuta, tenendo conto delle proprietà tecnologiche dell'essenza legnosa adoperata;

nel connettere le varie parti a regola d'arte;

nell'eseguire la finitura delle superficie in relazione alla destinazione del lavoro;

b) nella preparazione al lavoro di una macchina per la lavorazione del legno.

Il *saggio grafico* consisterà:

per i *metalli*: in uno schizzo quotato dal vero e trasporto, anche parziale, in scala di un organo semplice di macchina in modo che questo resti pienamente determinato sia nella forma, sia nel grado di lavorazione;

per il *legno*: nella rappresentazione di una parte di mobile o di serramento, con eventuali particolari al vero, in modo che risulti costruttivamente definito per la esecuzione.

Per l'assegnazione del tema della prova pratica e del relativo saggio grafico si seguirà la norma stabilita per la prova scritta.

C. - *Prova orale*. — Questa prova avrà principalmente lo scopo di dar ragione del grado di preparazione del candidato ad illustrare le esercitazioni pratiche prescritte per gli allievi.

La prova orale si svolgerà secondo i sottoindicati programmi.

I concorrenti potranno, a loro scelta, essere interrogati, nel colloquio, prevalentemente sul legno o sui metalli (1).

PROGRAMMI PER LA PROVA ORALE.

A. - *Legno*:

Caratteristiche e scelta delle essenze legnose rispetto alla loro utilizzazione.

Manutenzione ed impiego dei principali strumenti ed attrezzi di misura e di controllo.

Scelta, condizioni di lavoro e manutenzione dei principali utensili per la lavorazione del legno.

Operazioni fondamentali per la tracciatura e per la lavorazione, in forma e posizione, delle superficie.

Collegamento delle parti lavorate in relazione al genere ed alla destinazione del lavoro.

Deformazioni a cui vanno soggette le essenze legnose lavorate e modo di limitarle.

Colorazione, decorazione e finimento delle superficie dei lavori in legno.

Principî di funzionamento delle macchine fondamentali per la lavorazione del legno - loro preparazione al lavoro.

Norme pratiche per l'installazione e la manutenzione delle macchine da legno e delle loro trasmissioni.

Dispositivi e norme per la prevenzione degli infortuni nei reparti di lavorazione del legno.

Lettura ed interpretazione di disegni tecnici costruttivi.

(1) Queste avvertenze e i programmi successivi valgono per i concorsi relativi a scuole che attuano la specializzazione fondamentale per meccanici-falegnami.

B. - *Metalli*:

Caratteristiche e scelta degli acciai per attrezzi ed utensili con riferimento alle loro pratiche destinazioni nelle lavorazioni scolastiche. Trattamento relativo.

Impiego e manutenzione dei principali strumenti di misura e di controllo.

Caratteristiche, scelta, condizioni di lavoro e manutenzione dei principali utensili in relazione al materiale che deve essere lavorato.

Operazioni fondamentali per la tracciatura e per la lavorazione al banco.

Funzionamento del tornio e del trapano; lavorazioni fondamentali che vi si possono eseguire.

Norme pratiche per l'installazione delle macchine e delle trasmissioni.

Contabilità elementare dei lavori. - Prezzi correnti.

Dispositivi e norme per la prevenzione degli infortuni nelle officine meccaniche.

Lettura ed interpretazione di disegni tecnici costruttivi.

Visto: *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
ERCOLE.

(1957)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-360 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Pauletic Antonia Teresa fu Antonio e della fu Antonia Maria Traghin, nato a Gorizia il 25 aprile 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pauletic Maria Giuseppina, nata a Gorizia il 26 febbraio 1908, fratello;

Pauletic Isidoro Severino, nato a Gorizia il 24 febbraio 1913, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1059)

N. 50-362 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavletic Francesco di Antonio e di Pelicon Teresa, nato a Rubbia il 1° settembre 1873 e residente a Rubbia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Pavletic Caterina di Giovanni Tomsic, nata a Savogna il 15 agosto 1874, moglie;
Pavletic Mario, nato a Rubbia il 7 settembre 1901, figlio;
Pavletic Giuseppe, nato a Rubbia il 28 luglio 1904, figlio;
Pavletic Valeria, nata a Rubbia il 28 giugno 1906, figlia;
Pavletic Francesco, nato a Rubbia l'11 agosto 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1060)

N. 50-44 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Giuseppe di Giuseppe e di Russian Giuseppina, nato a Gorizia il 18 marzo 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Spacapan Antonio di Giuseppe, nato a Gorizia l'8 giugno 1907, figlio;
Spacapan Giuseppe di Giuseppe, nato a Gorizia il 23 aprile 1912, figlio;
Spacapan Luigia di Giuseppe, nata a Gorizia il 15 giugno 1914, figlia;
Spacapan Giovanni di Giuseppe, nato a Montespino il 7 gennaio 1917, figlio;
Spacapan Ernesta di Giuseppe, nata a Gorizia l'11 ottobre 1919, figlia;
Spacapan Caterina di Giuseppe, nata a Gorizia il 27 ottobre 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1061)

N. 50-45 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Stefano di Giovanni e di Furlan Maria, nato a Sambasso il 12 settembre 1886 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Spacapan Stefania di Stefano Markic, nata a Gorizia il 21 dicembre 1884, moglie;
Spacapan Maria, nata a Gorizia il 20 gennaio 1920, figlia;
Spacapan Giovanni, nato a Gorizia il 5 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1062)

N. 50-46 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Spacapan ved. Francesca nata Vodopivec di Giacomo e di Maria Cotic, nata a Gorizia il 4 agosto 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Mario fu Giovanni, nato a Gorizia il 7 febbraio 1908, figlio;

Spacapan Lidia fu Giovanni, nata a Gorizia il 16 giugno 1910, figlia;

Spacapan Giovanni fu Giovanni, nato a Gorizia il 27 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1063)

N. 50-844 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Markic Stefania in Spazzapan di Stefano e di Stobelj Giuseppina, nata a Gorizia il 21 dicembre 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1064)

N. 50-249 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Franceskin Ernesta in Mosetti fu Francesco e di Urdih Carolina, nata a Castagnevizza il 7 dicembre 1906 e residente a Castagnevizza (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1065)

N. 50-757 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Bonifacio di Francesco e di Pahor Teresa, nato a Merna il 25 ottobre 1879 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Caterina, nata a Merna il 15 novembre 1904, figlia;

Mozetic Giobbe, nato a Merna il 14 maggio 1907, figlio;

Mozetic Francesca, nata a Merna il 16 febbraio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni andidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1066)

N. 50-758 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Francesco fu Giuseppe e di Bavcon Antonia, nato a Montespino il 4 giugno 1900 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Antonia fu Antonio Bavcon, nata a Cernizza il 13 giugno 1869, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1067)

N. 50-759 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Ottone Giuseppe fu Giuseppe e della fu Pahor Francesca, nato a Raccogliano il 13 aprile 1905 e residente a Castagnevizza (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Ernesta fu Francesco Franceskin, nata a Castagnevizza il 7 dicembre 1906, moglie;

Mozetic Ottone Giuseppe, nato a Castagnevizza il 19 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1068)

N. 50-764 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mozetic Carolina ved. Furlani già ved. Zorn del fu Carlo e della fu Furlani Maria, nata a Prevacina il 22 maggio 1881 e residente a Prevacina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1073)

N. 50-765 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mozetic Carolina fu Andrea Cotic e di Krali Anna, nata a Montespino il 7 gennaio 1860 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO

(1074)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1933 - Anno XI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Casteltermini	B	—	1
Alessandria	Moncalvo	B	—	1
Aquila	Capistrello	B	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Arezzo	Mosciano	B	1	—
Avellino	Roccabascerana	B	—	1
Bari	Andria	B	—	1
Id.	Bari	B	—	1
Catanzaro	Cardinale	B	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Cuneo	Mareno	B	—	1
Id.	Tarantasca	B	—	1
Foggia	Casaln. Monterotaro	B	—	1
Id.	Cerignola	E	—	1
Id.	Vico Garganico	B	—	1
Genova	Campomorone	B	1	—
Milano	Parabiago	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Novara	Fara	B	—	1
Padova	Lozzo	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Pellezzano	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	1
Id.	Tramonti	B	—	1
Sassari	Oschiri	B	—	1
Sondrio	Morbegno	B	—	1
Taranto	Crispiano	O	2	—
Id.	Palagiano	O	1	—
Terni	Calvi dell'Umbria	B	—	1
Id.	Otricoli	B	—	1
Venezia	Meolo	B	—	1
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			14	27
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	Moso	B	—	1
Genova	Vobbia	B	1	—
Gorizia	Circhina	B	—	1
Nuoro	Orosei	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Sassari	Arzachena	B	1	—
	Segue Carbonchio sintomatico.			
Sassari	Sassari	B	—	2
Id.	Villanova	B	—	1
Verona	Mezzane S.	B	—	1
			6	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Antignano	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Tortona	B	—	1
Id.	Viarigi	B	1	—
Aosta	Castelnuovo Nigra	B	1	—
Id.	Pedanea	B	1	—
Id.	Valdigna	B	2	—
Bergamo	Trevicio	B	—	1
Brescia	Castrenzato	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Cremona	Grumello Cremonese	B	—	1
Fiume	Matteria	B	5	1
Gorizia	Comeno	B	2	—
Imperia	Chiusanico	B	—	1
La Spezia	La Spezia	B	—	1
Livorno	Castagneto Carducci	O	—	3
Id.	Livorno	S	—	1
Milano	Cisliano	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	Nola	B	—	1
Id.	Roccarainola	B	—	1
Novara	Novara	B	2	—
Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—
Reggio Emilia	Scandiano	B	1	—
Sondrio	Gordona	B	—	1
Id.	Piuro	B	1	—
Torino	Brusasco	B	1	—
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Poirino	B	1	—
Udine	Aquileia	B	4	—
Id.	S. Giov. al Natisone	B	6	—
			31	20
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Monte S. Savino	S	1	—
Id.	Terranova	S	—	2
Ascoli Piceno	Altidona	S	—	1
Id.	Campofilone	S	2	—
Id.	Fermo	S	—	1
Id.	Pedaso	S	1	—
Id.	Roccafluvione	S	1	—
Belluno	Feltre	S	—	1
Bolzano	Lana	S	—	1
Brindisi	Fasano	S	1	—
Cremona	Castelponzone	S	—	1
Forlì	Forlì	S	2	—
Id.	Saludecio	S	1	—
Id.	Sarsina	S	1	1
Id.	Verghereto	S	1	—
Lucca	Capannori	S	1	—
Macerata	Loro Piceno	S	1	—
Id.	Matelica	S	3	—
Id.	Potenza Picena	S	1	—
Modena	Modena	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Padova	Noventa	S	1	—
Id.	Padova	S	1	—
Id.	S. Pietro in Gù	S	—	1
Parma	Noceto	S	1	—
Id.	Trecasali	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	1	—
Id.	Perugia	S	—	3
Piacenza	Piacenza	S	1	—
Ravenna	Lugo	S	1	—
Sondrio	Ardenno	S	—	1
Taranto	Mottola	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	1
			25	15
Morva.				
Lecce	Casarano	E	3	—
Id.	Squinzano	E	1	—
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	—	1
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Pavia	Albuzzano	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	E	1	—
			9	1
Farcino criptococcico.				
Avellino	Altavilla Irpina	E	2	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	2	—
Id.	Quadrelle	E	1	—
Id.	Salza Irpina	E	1	—
Campobasso	Baranello	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Napoli	Casalnuovo	E	4	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Marigliano	E	2	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Pomigliano	E	1	3
Id.	Pompei	E	1	—
Id.	S. Paolo Belsito	E	—	1
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	6
Id.	Trentola	E	—	1
Salerno	Battipaglia	E	1	—
Id	Bracigliano	E	—	1
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Savona	Quiliano	E	—	1
Taranto	Ginosa	E	1	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
			38	13

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Arezzo	Arezzo	Cn	2	—
Id.	Bibbiena	Cn	—	1
Frosinone	Torrice	Cn	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Cn	1	—
Roma	Roma	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Cn	1	—
			4	6
Rogna.				
Aquila	Montereale	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Rocca Casale	O	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	O	12	—
Bari	Gravina	O	1	—
Brindisi	Torre S. Susanna	O	5	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Id.	O	—	4
Id.	Pescopinnataro	O	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	—	1
Foggia	Bovino	O	1	—
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Lesina	O	—	1
Frosinone	Casalattico	O	—	1
Id.	Paliano	O	—	1
Grosseto	Castellazzara	O	1	—
Matera	Tricarico	O	—	1
Napoli	Napoli	O	—	3
Perugia	Foligno	O	2	—
Rieti	Belmonte Sabino	O	2	—
Id.	Longone Sabino	O	—	1
Id.	Poggio Nativo	O	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Roma	E	—	1
Id.	Id	O	5	—
Terni	Alviano	O	—	1
Id.	Narni	O	4	—
Id.	Otricoli	O	—	1
Id.	Terni	O	—	1
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			49	17
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Catania	Maletto	O	1	1
Roma	Cisterna	O	—	1
			1	2
Aborto epizootico				
Ascoli Piceno	Campofilone	B	1	—
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Aborto epizootico.*			
Bologna	Baricella	B	1	—
Id.	Bazzano	B	2	—
Id.	Castel S. Pietro	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	3	2
Id.	Ozzano	B	1	1
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	3
Cremona	Cella Dati	B	1	—
Id.	Cingia dei Botti	B	1	—
Id.	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Vailate	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	2
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	2
Id.	Campi Bisenzio	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	2	1
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Camposanto	B	1	—
Id.	Carpi	B	31	2
Id.	Castelfranco	B	12	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	7	1
Id.	Castelvetro	B	6	3
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Fiorano	B	5	—
Id.	Formigine	B	11	4
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Marano	B	1	—
Id.	Medolla	B	17	—
Id.	Mirandola	B	5	1
Id.	Modena	B	44	17
Id.	Montestino	B	2	—
Id.	Nonantola	B	6	3
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Ravarino	B	9	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	1
Id.	S. Prospero	B	7	1
Id.	Soliera	B	9	2
Id.	Spilamberto	B	4	—
Id.	Zocca	B	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Teolo	B	1	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Fidenzia	B	—	1
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	1	—
Pavia	Corteolona	B	—	1
Pesaro e Urbino	Firenzuola	B	1	—
Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Cadeo	B	1	—
Id.	Carpaneto	B	1	1
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Reggio Emilia	Boretto	B	1	—
Id.	Brescello	B	2	—
Id.	Cadelbosco	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	4	1
Id.	Scandiano	B	2	2
Roma	Roma	B	2	—
Terni	Montegabbione	B	2	—
			233	59

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Ancona	Montemarciano	B	—	1
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Bitritto	B	—	1
Id.	Corato	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Giovinazzo	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	—	2
Brindisi	Oria	B	—	1
Frosinone	Casalvieri	B	—	1
Id.	Ceccano	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Id.	Faenza	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	S. Agata sul Santerno	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Sondrio	Berbenno	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Fossalta di Piave	B	1	—
			5	15
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	2
	Influenza del cavallo.			
Catania	Catania	E	1	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
			2	—
	Difterite aviaria.			
Firenze	Barberino di Mugello	P	4	—
	Colera dei polli.			
Como	Como	P	—	1
Foggia	Foggia	P	—	1
La Spezia	Riomaggiore	P	1	—
Modena	Modena	P	—	1
Id.	Nonantola	P	—	1
Padova	Borgoricco	P	—	1
Id.	Padova	P	1	—
Pesaro e Urbino	Gabicce	P	2	—
Roma	Roma	P	—	1
			4	6

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	40	41
Carbonchio sintomatico	7	11	13
Afta epizootica	18	33	51
Malattie infettive dei suini	18	32	40
Morva	5	8	10
Farcino criptococcico	8	28	51
Rabbia	6	7	10
Rogna	15	35	66
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	2	3
Aborto epizootico	16	67	292
Tubercolosi bovina	8	19	20
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Influenza del cavallo	2	2	2
Difterite aviaria	1	1	4
Colera dei polli	7	9	10

B *bovina*, Buf *bufolina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1876)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 104.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.30
Inghilterra (Sterlina)	64.35
Francia (Franco)	74.90
Svizzera (Franco)	368 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.655
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.22
Cecoslovacchia (Corona)	57.25
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.885
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.493
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.687
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.50
Svezia (Corona)	3.347
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.90
Id. 3,50 % (1902)	75.50
Id. 3 % lordo	53.80
Consolidato 5 %	85.625
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.275
Id. id. id. 1940	102.325
Id. id. id. 1941	102.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.575

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 aprile 1933-XI (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		6.423.925.889,46	+	110.325
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero. . . . . L.	708.125.736,99		—	91.495
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	41.912,01		—	31
		708.167.649 —	—	91.526
Riserva totale . . . . L.		7.132.093.538,46	+	18.799
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		328.270.479,92	+	3.377
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.807.525.033,05	—	36.430
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6.388.139,87	+	1.162
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . L.	578.640.978,13		—	554
Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . »	250.486,65			—
		578.891.464,78	—	554
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . L.		1.362.536.573,42	+	118
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	9.342.865,19		—	2.586
altri . . . . »	49.999.534,81		—	7.559
		59.342.400 —	—	10.145
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		169.697.178,16	+	216
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi industriali . . . . »		1.049.191.205,85		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	107.248.695,98			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	235.041.180,34			—
Debitori diversi . . . . »	665.921.903,82		+	235.623
		1.070.696.780,14	+	235.623
Spese . . . . L.		37.052.765,33	+	560
L.		18.574.483.663,98		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.078.043.053,12	+	84.802
L.		45.652.526.717,10		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		389.002.410,39	—	830
TOTALE GENERALE . . . L.		46.041.529.127,49		—

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

p. *Il Governatore*: TROISE.

(20071)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

aprile 1933 XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 aprile 1933-XI (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.868.737.300 —	— 150.518
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		348.895.544,17	+ 42.936
Depositi in conto corrente . . . . »		988.655.338,48	+ 154.705
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.506.288.182,65	+ 47.123
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		1.031.305.188,74	+ 53.148
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.402.285.314,45	+ 131.783
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno conto corrente. . »		78.114.286,11	+ 5
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L.	120.580.042,78		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	657.922.118,57		— 23.373
		824.502.161,35	— 23.373
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		99.488.530,68	+ 4.040
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		18.574.483.663,98	—
Depositanti . . . . »		27.078.043.053,12	+ 84.802
L.		45.652.526.717,10	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		389.002.410,39	— 830
TOTALE GENERALE . . . L.		46.041.529.127,49	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 49.17 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 49.92 %.

Ragioneria generale: Il capo servizio: G. ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti d'insegnante nei Regi istituti dei sordomuti riservati al personale femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un pubblico concorso per titoli e per esami a tre posti di insegnante in prova nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti (grado 11°, gruppo B), riservati al personale femminile.

Art. 2.

Al personale che sarà assunto in seguito al concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella misura stabilita dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1929, n. 172, ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Conseguita la stabilità, al detto personale sarà corrisposto lo stipendio iniziale del grado 11°, gruppo B, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, ridotto anch'esso del 12 per cento, oltre l'aggiunta di famiglia spettante ai termini di detta legge.

Art. 3.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, presentare domanda in carta legale da L. 5, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione elementare - Divisione 2ª).

La domanda dovrà contenere l'indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale della candidata.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio la concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza della concorrente ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, e inoltre l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

b) atto di nascita dal quale risulti che la concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata l'età di anni 34. Per coloro che risultano regolarmente iscritte al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo in cui esse, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Potranno prendere parte al concorso senza limite di età coloro che, alla data del presente decreto, prestino servizio, in seguito a regolare incarico, nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo da almeno due anni; le candidate appartenenti al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e le candidate che prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

c) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, di abilitazione all'insegnamento speciale dei sordomuti, rilasciato dalla Regia scuola di metodo « G. Cardano » di Milano o dalla Scuola pareggiata di metodo « B. Cozzolino » di Napoli;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana. Sono equiparate alle cittadine dello Stato le italiane non regnicole e coloro per le quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che la concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, relativo all'ultimo biennio, rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune ove la concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

Nel caso in cui la concorrente, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali la concorrente abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita della concorrente;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove la candidata ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

i) fotografia della concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Ciascuna concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica e il suo grado di cultura.

Le orfane di guerra o dei caduti per la causa nazionale, le figlie degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, le vedove e sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Sono dispensate dalla presentazione del documento di cui alla lettera *d*) le italiane non regnicole; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) le candidate che, alla data del presente decreto, già prestino servizio, in seguito ad incarico ufficiale, come insegnanti nei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo o che già abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per le candidate che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova di esame.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo o muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Divisione 2ª della Direzione generale dell'istruzione elementare) dopo il termine di cui all'art. 3 del presente bando o che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'esame di concorso consisterà di una prova scritta su un tema di cultura generale particolarmente attinente alla pedagogia dei sordomuti e di due prove orali, l'una riguardante le materie di insegnamento del corso elementare, l'altra consistente in una lezione pratica impartita in una classe di sordomuti in conformità dei programmi vigenti. Le candidate dovranno inoltre dimostrare di conoscere i principali elementi di statistica e di diritto corporativo.

La prova scritta di esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'educazione nazionale. Le candidate avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

(1947)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito col decreto Ministeriale 14 gennaio 1933 ed elenco dei candidati ammessi al concorso stesso.

Gli esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, di cui al decreto Ministeriale 14 gennaio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 24 gennaio 1933, n. 19, avranno inizio il giorno **22 maggio 1933, alle ore 12 precise, in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4** (angolo viale del Re).

Al concorso stesso sono ammessi i seguenti candidati:

Astengo Marco, Balbi Valier Balbino, Barboglio Francesco, Battaglia Vittorio, Bellia Franco, Bianchi Agostino, Bombassei Frascani Giorgio, Bounous Franco, Brugo Enrico, Bruni Francesco, Cafaro Paolo, Calimani Marcello, Capon Mario, Capurso Marcello, Caracciolo Roberto, Cardi Valentino, Carletti Clemente, Caroselli Giulio, Casagrandi Erberto, Cerulli-Irelli Giuseppe, Chiarini Francesco, Cicconardi Giacomo, Cimino Carlo, Ciraolo Giorgio, Clementi Raffaele, Colonna di Paliano Guido, Conati Gianfranco, Coppetti Amedeo, Cosenza Carlo, Da Schio Bernardo, De Giovanni Luigi, Della Chiesa D'Isasca Renato, Della Croce di Dojola Giuseppe, Della Porta Vittorio, Del Torso Germanico, De Michelis Paolo, de Novellis Gennaro, de Palma Angelo, De Stefani Angelo, de Thierry Carlo Laval, Fiume Alberto, Fumi Salvatore, Fusilli Mario, Gentile Benedetto, Gitti Giovanni, Giusti del Giardino Justo, Gorup Giuseppe, Grasselli Giuseppe, Graziani Orazio, Grugni Aldo, Guadagnini Piero, Hierschel de Minerbi Oscar, Jannuzzi Riccardo, Lanza Mario, Leni di Spatafora Francesco, Loni Aldo, Luciolli Mario, Malgeri Enzo, Mansi Stefano, Manzoni Ansidei Luigi, Marchiori Carlo, Marini D'Armenia Nicola, Menna Oderisio, Menzinger di Preussenthal Carlo, Millo Eugenio, Minunni Vincenzo, Molteni Fulvio, Montanelli Indro, Morosini Ermanno, Murari della Corte Brà Alessandro, Nardone Guido, Natale Antonio, Neri Italo, Nicora Gottardo, Orfei Ettore, Orta di Torre Uzzone Benedetto, Palmas Bruno, Papasogli Pizzotti Giorgio, Pavese Giovanni, Perez Giovanni, Pestelli Enzo, Pignatti Morano di Custoza Mario, Pinna Caboni Mario, Puri Giuseppe, Roberti Guerino, Rognetta Alfredo, Ros Herbert Spencer, Russo Augusto, Sacconi Silvio, Saggiotti Rodolfo, Sanfelice di Monteforte Antonio, Sartori Romolo, Savorgnan Alessandro, Scaduto Antonio, Siciliani Ferdinando, Soro Vincenzo, Stanghellini Massimo, Starace Luigi, Tallarigo Paolo, Tonaielli Mario, Toscano Mario, Tozzi Glauco, Troncelliti Francesco, Umiltà Olindo, Vasconi Mario, Veregondi Giuseppe, Vicedomini Luigi, Zito Vincenzo.

(1959)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 24 posti di geometra aggiunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1931-IX, col quale fu indetto un concorso per esami a 24 posti di geometra aggiunto nel ruolo del personale provinciale di gruppo *B*, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 marzo 1932;

Visti gli atti della detta Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 24 posti di geometra aggiunto nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, indetto con decreto Ministeriale 10 dicembre 1931:

Numero della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
1	Mangiotti Mario	8	9	17
2	Agrò Garibaldi	8,16	8,75	16,91
3	Gargano Emanuele	8,33	8,50	16,83
4	Montesi Gino	8,16	8,50	16,66
5	Massobrio Ernesto	7,83	8,75	16,58
6	Reali Italo	7,66	8,75	16,41
7	Spadafora Giuseppe	7,33	9	16,33
8	Sperduto Antonio	7,66	8,60	16,26
9	Gattuso Mariano, ex combattente	8	8,25	16,25
10	Comparato Francesco	7,50	8,75	16,25
11	Dotto Remo, ex combattente	8,16	8	16,16
12	Zara Giuseppe	7,50	8,60	16,10
13	Cordisco Emilio	7,33	8,75	16,08
14	Pepino Giacomo	7,50	8,50	16
15	Berselli Marcello	8,16	7,75	15,91
16	De Nardis Raimondo	7,66	8,20	15,86
17	Catanzaro Umberto	7,66	8,18	15,84
18	Turano Mario, ex combattente	7,83	8	15,83
19	De Sanctis Edoardo	7,83	8	15,83
20	Canci Alfredo	7,33	8,47	15,80
21	Fabbri Renato	7,83	7,95	15,78
22	Motta Vittorio	7,50	8,25	15,75
23	Recchia Guglielmo	7,50	8,20	15,70
24	Morelli Antonio	7	8,65	15,65
25	Piccinini Berardino	7,58	8	15,58
26	Francioni Giovanni, ex combattente	7	8,55	15,55
27	Manzino Giuseppe	8	7,55	15,55
28	Scavo Ettore	7	8,53	15,53
29	Coppola Orazio	7,50	8	15,50
30	Ruini Marco Aurelio	7,50	7,95	15,45
31	Senzadenari Domenico	8	7,44	15,44
32	Fabio Giuseppe	7,66	7,75	15,41
33	Gay Anselmo, ex combattente	7,33	8,05	15,38
34	Miticocchio Nicola	7,83	7,55	15,38
35	Ferrari Acciajoli Antonio	7,33	8	15,33
36	Bianzino Domenico	7,33	7,95	15,28
37	Padelli Fernando, ex combattente	7,16	8,10	15,26
38	Terlizzi Riccardo, ex combattente	7	8,25	15,25
39	Cova Arturo	7,50	7,75	15,25
40	Bove Vittorio	7,50	7,73	15,23
41	Bracchi Giuseppe	7	8,20	15,20
42	Greco Giovanni	7	8,18	15,18
43	Occhini Emanuele	7,50	7,67	15,17
44	Pigliapoco Edmondo	7,66	7,50	15,16
45	Carboni Goffredo	7,16	7,98	15,14
46	Santin Giovanni	7,16	7,97	15,13
47	Zanardi Benvenuto	7,16	7,95	15,11
48	Di Buono Giuseppe	7,33	7,77	15,10
49	D'Andreamatteo Umberto	7,33	7,75	15,08
50	Pinti Germano	7,50	7,55	15,05
51	Pagliaro Francesco	8	7,03	15,03
52	Stignani Amilcare, ex combattente	8	7	15
53	Ferrara Fulvio	7	8	15
54	Campagna Rosario	7	7,97	14,97
55	Di Leone Giacinto	7,50	7,45	14,95
56	Notarfranchi Landolfo	7	7,90	14,90
57	Tito Federico	7,33	7,55	14,88
58	Celli Alfredo	7,33	7,52	14,85
59	Santini Paolo, ex combattente	7,33	7,50	14,83
60	Vineis Amedeo	7,83	7	14,83
61	Visconti Spartaco	7,33	7,47	14,80
62	Russo Salvatore	7,16	7,55	14,71
63	Grisafi Luigi	7,66	7	14,66
64	Cornero Secondo	7,33	7,30	14,63
65	Balletta Salvatore	7,33	7,27	14,60
66	Smorto Carmelo	7	7,58	14,58
67	Ricca Vincenzo	7	7,57	14,57

Numero della graduatoria generale	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma complessiva dei voti
68	Radogna Giuseppe	7	7,56	14,56
69	Pentima Gustavo	7	7,55	14,55
70	Massobrio Giovanni	7	7,54	14,54
71	Ferrelli Umberto	7	7,53	14,53
72	Boccalatte Pietro	7	7,52	14,52
73	Cerioni Fernando	7	7,51	14,51
74	Nanni Vincenzo	7	7,50	14,50
75	Vittori Antisari Luigi	7	7,45	14,45
76	Silvestri Silvio	7,33	7,10	14,43
77	Romboli Jago	7,33	7,08	14,41
78	Masizzo Uranio	7,33	7,07	14,40
79	Galli Gino	7,33	7,05	14,38
80	Barbagianni Pietro	7,33	7	14,33
81	Paparatti Nicola	7	7,30	14,30
82	Morina Salvatore	7	7,25	14,25
83	Finocchiaro Giovanni	7	7,20	14,20
84	Manfredi Alfredo	7	7,15	14,15
85	Gibellini Giuseppe	7	7,10	14,10
86	Di Bello Giovanni	7	7,05	14,05
87	Pagani Egidio, ex combattente.	7	7	14
88	Ariis Aldo	7	7	14
89	Mari Ivanoe	7	6,90	13,90
90	Principi Giovanni, ex combattente	7,83	6	13,83
91	Cova Luigi, ex combattente decorato	7	6,75	13,75
92	Medori Luigi, ex combattente decorato	7,50	6	13,50
93	Oliva Giovanni	7	6,50	13,50
94	Lo Forte Ottavio	7,16	6,30	13,46
95	Beccaria Giov. Battista	7	6,40	13,40
96	Bisutti Libero	7	6,30	13,30
97	Casali Umberto	7	6,20	13,20
98	Mancuso Cesare, ex combattente	7	6	13
99	Caruso Giov. Battista	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Mangiotti Mario . . . . punti 17
2. Agrò Garibaldi . . . . » 16,91
3. Gargano Emanuele . . . . » 16,83
4. Montesi Gino . . . . » 16,66
5. Massobrio Ernesto . . . . » 16,58
6. Reali Italo . . . . » 16,41
7. Spadafora Giuseppe . . . . » 16,33
8. Sperduto Antonio . . . . » 16,26
9. Gattuso Mariano, ex combattente . . . . » 16,25
10. Comparato Francesco . . . . . . » 16,25
11. Dotto Remo, ex combattente . . . . . » 16,16
12. Zara Giuseppe . . . . » 16,10
13. Turano Mario, ex combattente . . . . » 15,83
14. Francioni Giovanni, ex combattente . . . » 15,55
15. Gay Anselmo, ex combattente . . . . » 15,38
16. Padelli Fernando, ex combattente . . . » 15,26
17. Terlizzi Riccardo, ex combattente . . . » 15,25
18. Stignani Amilcare, ex combattente . . . » 15
19. Santini Paolo, ex combattente . . . . » 14,83
20. Pagani Egidio, ex combattente . . . . » 14
21. Principi Giovanni, ex combattente . . . » 13,83
22. Cova Luigi, ex combattente . . . . . » 13,75
23. Medori Luigi, ex combattente . . . . » 13,50
24. Mancuso Cesare, ex combattente . . . . » 13

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cordisco Emilio . . . . punti 16,08
2. Pepino Giacomo . . . . » 16
3. Berselli Marcello . . . . » 15,91
4. De Nardis Raimondo . . . . » 15,86
5. Catanzaro Umberto . . . . » 15,84
6. De Sanctis Edoardo . . . . » 15,83
7. Canci Alfredo . . . . punti 15,80
8. Fabbri Renato . . . . » 15,78
9. Motta Vittorio . . . . » 15,75
10. Recchia Guglielmo . . . . » 15,70
11. Morelli Antonio . . . . » 15,65
12. Piccinini Berardino . . . . » 15,58
13. Manzino Giuseppe . . . . » 15,55
14. Scavo Ettore . . . . » 15,53
15. Coppola Orazio . . . . » 15,50
16. Ruini Marco Aurelio . . . . . . » 15,45
17. Senzadenari Domenico . . . . . . » 15,44
18. Fabio Giuseppe . . . . » 15,41
19. Miticocchio Nicola . . . . » 15,38
20. Ferrari Acciajoli Antonio . . . . . . » 15,33
21. Bianzino Domenico . . . . » 15,28
22. Cova Arturo . . . . » 15,25
23. Bove Vittorio . . . . » 15,23
24. Bracchi Giuseppe . . . . » 15,20
25. Greco Giovanni . . . . » 15,18
26. Occhini Emanuele . . . . » 15,17
27. Pigliapoco Edmondo . . . . » 15,16
28. Carboni Goffredo . . . . » 15,14
29. Santin Giovanni . . . . » 15,13
30. Zanardi Benvenuto . . . . » 15,11
31. Di Buono Giuseppe . . . . » 15,10
32. D'Andreamatteo Umberto . . . . . . » 15,08
33. Pinti Germano . . . . » 15,05
34. Pagliaro Francesco . . . . » 15,03
35. Ferrara Fulvio . . . . » 15
36. Campagna Rosario . . . . » 14,97
37. Di Leone Giacinto . . . . » 14,95
38. Notarfranchi Landolfo . . . . . . » 14,90
39. Tito Federico . . . . » 14,88
40. Celli Alfredo . . . . » 14,85
41. Vineis Amedeo . . . . » 14,83
42. Visconti Spartaco . . . . » 14,80
43. Russo Salvatore . . . . » 14,71
44. Grisafi Luigi . . . . » 14,66
45. Cornero Secondo . . . . » 14,63
46. Balletta Salvatore . . . . » 14,60
47. Smorto Carmelo . . . . » 14,58
48. Ricca Vincenzo . . . . » 14,57
49. Radogna Giuseppe . . . . » 14,56
50. Pentima Gustavo . . . . » 14,55
51. Massobrio Giovanni . . . . » 14,54
52. Ferrelli Umberto . . . . » 14,53
53. Boccalatte Pietro . . . . » 14,52
54. Cerioni Fernando . . . . » 14,51
55. Nanni Vincenzo . . . . » 14,50
56. Vittori Antisari Luigi . . . . . . » 14,45
57. Silvestri Silvio . . . . » 14,43
58. Romboli Iago . . . . » 14,41
59. Masizzo Uranio . . . . » 14,40
60. Galli Gino . . . . » 14,38
61. Barbagianni Pietro . . . . » 14,33
62. Paparatti Nicola . . . . » 14,30
63. Morina Salvatore . . . . » 14,25
64. Finocchiaro Giovanni . . . . . . » 14,20
65. Manfredi Alfredo . . . . » 14,15
66. Gibellini Giuseppe . . . . » 14,10
67. Di Bello Giovanni . . . . » 14,05
68. Ariis Aldo . . . . » 14
69. Mari Ivanoe . . . . » 13,90
70. Oliva Giovanni . . . . » 13,50
71. Lo Forte Ottavio . . . . » 13,46
72. Beccaria Giov. Battista . . . . . . » 13,40
73. Bisutti Libero . . . . » 13,30
74. Casali Umberto . . . . » 13,20
75. Caruso Giov. Battista . . . . . . » 13

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1884)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.